

RIDUZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Il Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, relativo alla norma sulle disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, rappresenta l'ennesimo intervento economico che, oltre ad incidere pesantemente su di un bilancio già da tempo deficitario, ancora una volta, penalizza la carente struttura organica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, arrestando in modo definitivo il regolare svolgimento del servizio pubblico di soccorso, reso quotidianamente alla popolazione.

Il provvedimento in discussione produrrà effetti disastrosi perseguendo, senza alcuna soluzione di continuità, la politica di destrutturazione e smantellamento dello stato sociale attuata dal precedente Governo, attraverso il palese tentativo di introdurre deleterie forme sostitutive del lavoro pubblico.

Purtroppo, qualora siffatta strategia dovesse trovare compimento, si arrecherebbero gravissime conseguenze alla qualità del servizio offerto e alle condizioni, sia economiche che professionali, delle lavoratrici e dei lavoratori.

E' del tutto evidente che l'obiettivo dell'attuale Esecutivo Tecnico è di portare a termine l'opera intrapresa, negli scorsi anni, dai Ministri Tremonti e Brunetta con il D.lgs.112 del 25 giugno 2008, convertito con modifiche nella L. 133 del 6 agosto 2008, i quali sferrarono un feroce attacco nei confronti dei dipendenti pubblici ritenuti, peraltro, responsabili dell'inefficienza delle pubbliche amministrazioni, con l'unico obiettivo di scaricare sui lavoratori le colpe dell'intera classe politica.

Infatti, con la prevista diminuzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, vengono formalizzati i tagli definiti nel 2008, dal Decreto Tremonti, attraverso l'ulteriore riduzione delle previsioni di assunzione per il recupero del turn-over, già anticipata nelle precedenti finanziarie, che ha determinato un calo effettivo di circa 600.000 dipendenti pubblici negli ultimi anni e oggi, stando alle cifre fornite ufficialmente dal Governo, un esubero stimato di 24.000 persone, delle quali 8.000 con possibilità di essere collocate a riposo.

Tale situazione, inoltre, come ormai annunciato, innescherà il fenomeno della mobilità volontaria o compensativa con possibili e dolorose ripercussioni sui trattamenti economici dovute ad eventuali passaggi ad altre amministrazioni.

Nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco abbiamo vissuto un'esperienza analoga con l'entrata in vigore del DL 217/05 che, moltiplicando gli effetti fortemente negativi di una riforma iniqua e finanziata con i soldi dei lavoratori, ha penalizzato una parte del personale inserito nelle qualifiche iniziali dei ruoli superiori, a seguito delle operazioni di primo inquadramento, con un trattamento economico inferiore a quello in godimento in precedenza e coperto da un "assegno ad personam", riassorbito dall'ultimo rinnovo contrattuale.



Tutto ciò premesso, entrando nel merito dell'articolato predisposto dal Consiglio dei Ministri, pur avendo apprezzato l'esclusione del CNVVF dalle riduzioni delle dotazioni organiche, di cui al comma 7, art. 2, è prevista una drastica limitazione alle assunzioni, così come viene esplicitamente stabilita dal comma 2 dell'art. 14.

Un atteggiamento palesemente contraddittorio che abbiamo provveduto a stigmatizzare nei confronti del Ministro dell'Interno, che da un lato sembra mostrare una particolare attenzione politica per le problematiche che affliggono da tempo i Vigili del Fuoco e per le esigenze impellenti del Paese, dall'altro si oppone al corretto recupero del turn-over, autorizzando le assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa, per il triennio 2012-14, pari al 20% di quella relativa al personale collocato a riposo nell'anno precedente e al 50% nell'anno 2015.

Con questo provvedimento si rischia di mettere a serio rischio il servizio e di avere ricadute disastrose sulla sicurezza degli operatori e sulle speranze di stabilizzazione di circa 3.000 discontinui/precari Vigili del fuoco.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha una dotazione di 30.000 unità operative, ma per fornire un servizio efficiente ed efficace di soccorso dovrebbe avere un organico di 45.000 unità.

Nel rispetto degli standard europei, calcolando 1 vigile del fuoco ogni 1.500 abitanti, la situazione attuale è ancora più difficile, in quanto si deve registrare un'ulteriore carenza di oltre 2.000 unità per il mancato recupero del turn – over, determinato dai tagli operati negli ultimi 10 anni.

Dunque, a maggior ragione, riteniamo intollerabile che questa manovra finanziaria produca, alla fine del prossimo quadriennio, un ulteriore diminuzione degli attuali organici di circa 2.000 unità.

Per le ragioni fin qui esposte, Il Coordinamento Nazionale CGIL VVF parteciperà, auspicando la massima partecipazione dei lavoratori, alla manifestazione nazionale del 19 luglio 2012 organizzata dalla Segreteria Nazionale FP-CGIL per contrastare le misure del Governo presentate con il Decreto Legge 95/2012 (spending review).

Alleghiamo, di seguito, gli articoli del Decreto Legge in parola che interessano direttamente i Vigili del Fuoco e che, come volevasi dimostrare, introducono modifiche emendative all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, (cosiddetto Decreto Tremonti-Brunetta) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il Coordinatore Nazionale FP CGIL WF

Mario MOZZETTA



DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA, AD INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI

(Spendine review)

Articolo 2

Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni

- 1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
- 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 2, nella seguente misura:
 - a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;
 - b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.

Omissis.....

7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta con il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante "Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2012, n. 148, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012.

Articolo 14 Riduzione delle spese di personale

- 1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto in materia di assunzioni dall'articolo 16, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni vigenti in materia:
- a. all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato da ultimo dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "*Per il quadriennio 2010-2013*" sono sostituite dalle seguenti "*Per il quinquennio 2010-2014*";
- b. all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 9, comma 7, del



decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "*Per l'anno 2014*" sono sostituite dalle seguenti "*Per l'anno 2015*";

- c. all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "A decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti "A decorrere dall'anno 2016".
- 2. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "A decorrere dall'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti "Per gli anni 2010 e 2011". In fine è aggiunto il seguente periodo "La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016"